



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

P.zza Resistenza 10 – Tel. 0323/848386 – fax 0323/864168 – c.f. 00332450030

protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it - gravellonatoce@pec.it

ORDINANZA N.97

OGGETTO: Limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS all'interno delle sale gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, delle tabaccherie, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico

IL SINDACO

Premesso che:

- La patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) "*Disturbo da gioco d'azzardo*", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura.
- Il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcol ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite).
- In conseguenza dell'incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita, a far data dalla metà degli anni '90 del '900, dell'offerta di gioco lecito in denaro, già nel 2012, con il Decreto Legge n 158 del 13 settembre, "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1. comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "*con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità*".
- Il territorio urbano è stato nell'ultimo decennio capillarmente occupato da installazioni di gioco aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante, generando crescenti problemi a carico delle Amministrazioni locali e delle ASL.
- Recenti studi epidemiologici ed in particolare l'articolo scientifico prodotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche "*Relazione tra numero e tipo di giochi d'azzardo praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana*" di M. Scalese et all., pubblicato sul numero 21 della Rivista Medicina delle Dipendenze, pag. 12 e seguenti, marzo 2016, affermano che "*...il dato che se ne ricava è assolutamente clamoroso nel confermare la specifica pericolosità degli apparecchi automatici di gioco.... ogni giocatore di apparecchi automatici di gioco perde in media oltre 400 euro al mese solo in questo gioco...questo dato giustifica ampiamente i provvedimenti di contenimento*



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

P.zza Resistenza 10 – Tel. 0323/848386 – fax 0323/864168 – c.f. 00332450030

protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it - gravellonatoce@pec.it

dell'offerta specificamente studiati per gli apparecchi automatici di gioco ...messi in campo da un numero via via crescente di enti locali".

- Il Dipartimento delle Dipendenze Soc. Ser.D dell'ASL VCO ha fornito, i dati aggiornati relativi al numero dei giocatori patologici in carico al servizio che dimostrano che da dieci anni a questa parte i pazienti sono aumentati in maniera esponenziale.
- Tenendo presente che solo una minima parte dei soggetti affetti da ludopatia approda alle cure del Ser.D e che quindi la rimodulazione degli orari di utilizzo degli apparecchi da gioco costituisce uno strumento efficace, al fine di arginare, per quanto possibile, il diffondersi di tale fenomeno.

Preso atto che:

- Il D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali all'art. 3, comma 2 così recita: *"Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"* e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7 *"Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*.
- La circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. per esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e VideoLottery terminal e per negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del T.U.EE.LL. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli "esercizi pubblici".
- La Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con Decreto L. vo n.59 26.03.2010 – cosiddetta Direttiva Bolkestein – all'articolo 12 prevede che *"nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art.8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali.... l'incolumità pubblica, la sanità pubblica...la tutela dei consumatori...) l'accesso e l'esercizio di un'attività ...possono ... essere subordinati al rispetto di...requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra... l'obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici"*.
- Il Decreto Legge 13/8/2011 nr. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14/9/2011 nr. 148, consente di stabilire *"restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche"*, ivi compreso *"il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area"*, qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

P.zza Resistenza 10 – Tel. 0323/848386 – fax 0323/864168 – c.f. 00332450030

protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it - gravellonatoce@pec.it

di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata.

- La Corte Costituzionale con Sentenza n. 300 del 2011 ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le norme che contingentano il gioco d'azzardo *"...sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito 'dell'ordine pubblico e della sicurezza' di competenza esclusiva dello Stato"*.
- Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. *Salva Italia*) all'articolo 31 comma 2 recita *"....secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali"*.
- Il 23 dicembre 2011 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha sentenziato che *"....va anzitutto affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all'art. 50, comma 7, del TUEL ...Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 T.U.L.P.S., in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l'ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco. I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall'impresa che ne è destinataria"*;
- Con le Sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, i magistrati hanno: *"avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute"*.
- Con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 è stata confermata l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *"è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale"*.



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

P.zza Resistenza 10 – Tel. 0323/848386 – fax 0323/864168 – c.f. 00332450030

protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it - gravellonatoce@pec.it

- La Regione Piemonte a seguito della succitata Sentenza della Corte Costituzionale ha emanato in data 22 luglio 2014 una Circolare per evidenziare la legittimità del potere comunale di disciplina degli orari e di imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi sensibili quanto alle sale giochi e agli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco precisando che “il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco sia pure soltanto per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale”
- Il TAR Piemonte con Sentenza n. 534 del 27 marzo 2015 dichiara, in conformità al dettato della Corte Costituzionale; che *“...l'importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione, è stata segnalata alle amministrazioni locali da un apposito studio del Dipartimento “Patologia delle dipendenze” dell'ASL TO3 nel quale si è evidenziata l'importanza di una ‘sensibilizzazione degli Enti Locali per le politiche di contenimento del gioco lecito in denaro’ volta soprattutto a sollecitare ‘l’emanazione di regolamenti comunali del gioco in denaro eticamente orientati’ e afferma anche che ...”il potere di intervento dell’amministrazione comunale trova fondamento nel combinato disposto dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 31 c.2. del d.l. 201/2011, ne consegue la legittimità dell’ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. Ludopatia.”.*
- Il TAR Veneto, Sez. III del 16 luglio 2015 n. 811 ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell’atto di indirizzo del Consiglio comunale: *“...la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia l’esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50, comma 7 T.U.EE.LL. sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, (omissis), posto che la norma impone un vincolo in conformità all’ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l’esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale”.*
- Il Consiglio di Stato Sezione Quinta con sentenza 03778/2015 depositata il 1 agosto 2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione / spegnimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro.
- Al Sindaco, in forza della giurisprudenza, delle norme e delle disposizioni sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro, in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all’orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno.

Vista la Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2016 *“Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”* ed in particolare l’art. 6 (limitazioni all’esercizio del gioco) che stabilisce che : *“i Comuni per esigenza della salute e della quiete pubblica, nonché della circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio*



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

P.zza Resistenza 10 – Tel. 0323/848386 – fax 0323/864168 – c.f. 00332450030

protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it - gravellonatoce@pec.it

del gioco tramite apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico di cui all'art. 2 comma1 lettera d) della legge predetta".

Dato atto che è compito ed obiettivo del Comune individuare ed attuare, nei limiti delle proprie competenze, misure idonee a contenere i fenomeni legati alla ludopatia che tende a connotarsi come piaga sociale, pur nella consapevolezza che le limitazioni imposte dall'utilizzo degli apparecchi da gioco con vincita in denaro non potranno eliminare il fenomeno ma solo creare condizioni per disincentivare il loro utilizzo in modo continuo;

Ritenuto necessario alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito senza impedire del tutto il loro utilizzo per non limitare la libertà di impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;

Ritenuto quindi opportuno intervenire per ridurre la fascia temporale di utilizzo degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, con l'obiettivo di impedire l'accesso indiscriminato nelle ore in cui è più probabile l'utilizzo da parte di fasce deboli di persone, ovvero adolescenti ed anziani, per le quali è maggiormente rilevante l'intervento a tutela della salute;

Ricordato che il Comune di Gravellona Toce, con ordinanza sindacale n. 89/2012 tuttora in vigore, ha stabilito la fascia oraria di attività delle sale gioco nel seguente modo: dalle ore 9:00 alle ore 23:00 (salvo deroghe);

Viste le indicazioni della Giunta Comunale riunitasi il 31/08/2016;

Visto il R.D. n. 773 del 18/06/1931 (TULPS);

Visto il R.D. 635 del 6/05/1940 (Regolamento di esecuzione del TULPS);

Visto la L.R. n. 9 del 2/05/2016 della Regione Piemonte (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico);

Visto l'art. 50, comma 7 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali)

ORDINA

Di stabilire il seguente orario di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S collocati all'interno degli esercizi pubblici e commerciali, delle tabaccherie, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico

dalle ore 12 alle ore 23 di tutti i giorni, festivi compresi



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

P.zza Resistenza 10 – Tel. 0323/848386 – fax 0323/864168 – c.f. 00332450030

protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it - gravellonatoce@pec.it

Di stabilire il seguente orario di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S collocati all'interno delle sale gioco, delle sale scommesse

dalle ore 12 alle ore 24 di tutti i giorni, festivi compresi

al di fuori della predetta fascia oraria gli apparecchi devono essere spenti tramite apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

La presente ordinanza entrerà in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Gravellona Toce.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, il mancato rispetto della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S, così come previsto dall'art. 11 della LR 9/2016.

Al Corpo di Polizia Municipale, nonché agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia Giudiziaria è demandata la prevenzione, il controllo e l'accertamento delle violazioni alle norme contenute nella presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio al TAR Piemonte, avente sede a Torino e entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/71.

IL SINDACO
Dott. Giovanni Morandi*

* firmato in originale